

INTRODUZIONE

Questo lavoro intende esaminare il sistema del risarcimento diretto, la procedura di gestione e liquidazione dei danni conseguenti a sinistro stradale entrato in vigore nella pratica dal primo febbraio 2007.

Questa procedura liquidativa è stata introdotta con la finalità di riformare il mercato assicurativo e tentare di migliorare il sistema risarcitorio, per incentivare una maggiore concorrenza tra le imprese, per avviare un rapporto di reciproca fiducia tra cliente/danneggiato ed assicuratore ed anche per abbassare i costi relativi al risarcimento.

La procedura ha provocato molte discussioni, le quali sono sorte a causa dei diversi interessi molte volte contrastanti da soddisfare: gli interessi degli assicuratori e quelli degli assicurati.

Alcuni esperti del settore, inoltre, avallano la tesi che il risarcimento diretto possa ancora migliorare la fase liquidativa portando ad un abbassamento dei premi, altri invece appoggiano l'idea che una modifica dei processi liquidativi e una riorganizzazione dei modelli gestionali attuali, non avrebbero portato al desiderato effetto dell'abbassamento dei premi; in tanti poi sostengono che la procedura sia stata sostenuta e portata avanti dalle compagnie per propri vantaggi a scapito delle ragioni risarcitorie dei danneggiati.

La finalità del presente lavoro è quella di capire dove sia collocata realmente la verità, che con buona probabilità, come

frequentemente accade starà nel mezzo, anche se attualmente continuano ad esserci numerosi dubbi sulla normativa in questione.

Questa disciplina è nata anche per fare chiarezza sui molteplici dubbi interpretativi della legge n°990/69; tale obbiettivo ad ogni modo non è stato totalmente raggiunto in quanto vi sono stati molteplici dibattiti interpretativi e forti dubbi sulla legittimità costituzionale.

Allo scopo di rendere l'elaborato il più lineare possibile si è stabilito di strutturare il lavoro nel seguente modo:

- Il primo capitolo riporta ad un breve inciso storico, ad una comparazione con l'azione diretta e ad un approfondimento sulle presunte inosservanze dei principi costituzionali che da sempre sono affiancate all'istituto del risarcimento diretto.
- Nel secondo capitolo viene esaminata la procedura nelle sue singole fasi e si illustra il suo campo di applicazione; negli ultimi due paragrafi si pone l'attenzione sulla creazione delle convenzioni CID e CARD e viene esaminato il significativo ruolo della stanza di compensazione.
- Nel terzo capitolo in conclusione vengono analizzate le novità legislative introdotte a seguito dell'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto.

Nell'ultimo paragrafo di questo capitolo, si farà un bilancio degli effetti prodotti dalla suddetta disciplina, anche grazie ai dati messi a disposizione dall'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, in termini di

costanza di sinistri, di costo medio e di rapidità di liquidazione.

Mediante i dati presi in esame si giungerà ad alcune considerazioni personali riportate nelle conclusioni finali.

CAPITOLO 1

Dal sistema di azione diretta al risarcimento diretto: mutamenti storici e variazioni normative

1.1 L'azione diretta

L'azione diretta può essere posta alla base per quanto riguarda la disciplina del risarcimento e si può dire con certezza che se non fosse stata regolamentata l'azione diretta, oggi non si potrebbe nemmeno discutere di risarcimento diretto.

L'art. 18 della lg. 24 dicembre 1969, n°990 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, include l'ambito in cui può essere utilizzata l'azione diretta. Viene stabilito infatti che il soggetto danneggiato in un sinistro possa procedere direttamente nei confronti dell'impresa assicurativa del danneggiante, responsabile dell'azione illecita, per ottenere il risarcimento del danno.

La novità della direttiva rimandava proprio il fatto che il danneggiato potesse esigere il risarcimento dall'assicurazione del responsabile; viene quindi tutelato il soggetto danneggiato

nei casi di sinistri stradali provocati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, introducendo così una nuova opportunità per il risarcimento danni, con il limite previsto dall'art. 18, il massimale di polizza concordato nel contratto di assicurazione. La compagnia aveva quindi l'obbligo di risarcire il soggetto danneggiato fino ad un massimo pari al massimale stabilito. L'obiettivo primario dell'azione diretta era quello di assicurare al danneggiato un rapido risarcimento del danno, rivolgendosi alla compagnia assicuratrice come se agisse direttamente contro il soggetto responsabile.

Il diritto del danneggiato di esercitare l'azione nei confronti del responsabile civile, come previsto dall'art. 2054 c.c, non è però venuto meno con l'introduzione di questa legge.

Gli obblighi derivanti dall'art 2054 e quelli a carico dell'impresa assicuratrice responsabile prevista dall'art. 18 lg. n°990/1969 hanno senza alcun dubbio dei collegamenti e a riguardo ci sono state diversi pareri: quello seguito dai più sembra essere quello della solidarietà tra le due obbligazioni all'interno del vincolo del massimale pattuito in polizza; per la parte eccedente risulterebbe obbligato invece solo il responsabile civile.

Nel secondo comma dell'art. 18 viene previsto che il massimale di polizza sia l'unica limitazione all'azione diretta del danneggiato e l'unico motivo di eccezione proponibile dall'assicuratore.

Oltre a ciò l'articolo prevede che non possono essere contestate al danneggiato le clausole che prevedano un ipotetico contributo dell'assicurato al risarcimento del danno provocato.

Le intenzioni della legge n°990 del 1969 possono essere reputate anche sociali dal momento che non permettono la circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e sono alle fondamenta della previsione normativa dell'azione diretta del danneggiato.

L'agevolazione di avvalersi dell'azione diretta consiste indubbiamente nella garanzia di una procedura più veloce allo scopo di ottenere il risarcimento, senza dover necessariamente citare in giudizio il responsabile che dovrebbe a sua volta chiamare in causa la compagnia assicurativa.

La rapidità del procedimento e la certezza di maggiore solvibilità della compagnia assicurativa hanno distinto l'azione diretta in Italia, anticipando, come vedremo poi, quanto deliberato in ambito comunitario.

Al fine di evitare un numero troppo alto di procedimenti giudiziari, l'art. 22 della legge n°990, prevede un termine massimo di 60 giorni a partire dalla richiesta di risarcimento del danno presentata dal danneggiato alla compagnia assicurativa.

Tale procedura permette di sapere con sicurezza che la compagnia assicurativa sia stata messa a conoscenza del sinistro e della richiesta di risarcimento, e favorisce le transazioni stragiudiziali con notevole risparmio degli oneri derivanti dalle spese giudiziarie.

Si tratta di un'autentica "messa in mora" dell'assicurazione, contro la quale il danneggiato può esercitare l'azione in maniera diretta.

Per evitare l'azione giudiziale entro 60 giorni l'assicurazione della parte danneggiante deve proporre un'offerta di

risarcimento che verrà valutata dal danneggiato e se ritenuta congrua accettata.

Come già evidenziato precedentemente la legge del 1969 promuove quindi un procedimento improntato alla veloce liquidazione dei danni e nello stesso tempo tende a ridurre i costi, già oltremodo rilevanti, della struttura giudiziale avendo così un'importante funzione sociale.

Sebbene il Codice delle assicurazioni private abbia istituito la nuova possibilità per il risarcimento diretto dei danni, chiamata procedimento diretto, l'azione diretta rimane comunque prevista all'interno del nostro ordinamento.

Essa è disciplinata dall'art. 144 cod. ass., in cui sono state fatte convergere tutte le norme precedentemente contenute nella legge n°990/1969.

In modo particolare, si fa riferimento all'azione diretta in tutti i casi nei quali non ci siano i presupposti necessari per poter mettere in atto il risarcimento diretto dei danni.

1.2 L'indennizzo diretto all'interno del codice delle assicurazioni

Il diritto delle assicurazioni ha visto l'inserimento del codice delle assicurazioni nel settembre 2005 con il decreto lgs. 7 settembre 2005 n°209.

Il codice delle assicurazioni private vede così un riassetto normativo riuscendo a diminuire il numero di norme vigenti ed assegnando poteri regolamentari maggiori all'ISVAP¹.

Nel nuovo codice sono state previste norme volte a rafforzare la posizione della parte debole, il consumatore/assicurato, prevedendo una corretta informativa pre-contrattuale e una più libera autonomia negoziale. In esso si trovano importanti novità fra cui la procedura di risarcimento diretto, va considerata certamente la più significativa.

La disciplina del risarcimento diretto è trattata negli articoli 149 e 150 del già citato codice delle assicurazioni del 2005.

Nell'articolo 149 si delinea la fattispecie normativa e se ne determinano gli effetti, l'articolo 150 tratta le modalità applicative della nuova legge.

La nuova disciplina rappresenta un'evoluzione dell'azione diretta poiché quest'ultima è presupposto essenziale del risarcimento diretto; può esserci risarcimento diretto solo perché si possono avanzare richieste nei riguardi dell'assicurazione del responsabile civile in virtù dell'azione diretta.

L'azione diretta, esaminata in precedenza, individua un rapporto triangolare fra danneggiato, responsabile civile e assicurazione del responsabile, mentre nel caso del risarcimento diretto si aggiunge al rapporto anche la compagnia assicuratrice

¹ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (nota con l'acronimo ISVAP) era un'autorità amministrativa indipendente italiana, sostituita in seguito dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (nota con l'acronimo di IVASS).

del danneggiato, e di conseguenza i soggetti interessati diventano quattro.

La disciplina del risarcimento diretto prevede che, in caso di sinistro, il danneggiato dovrà pretendere il risarcimento dalla propria impresa assicuratrice; a sua volta la compagnia assicurativa del danneggiato, ai sensi dell'articolo 149, comma 3, codice delle assicurazioni private, è obbligata a fare fronte alla liquidazione dei danni "per conto" dell'impresa assicurativa del veicolo responsabile, salva la conseguente regolazione dei rapporti tra le imprese stesse.

È rilevante ricordare comunque che la disciplina del risarcimento diretto non è applicabile a qualsiasi tipo di sinistro²; i requisiti stabiliti dalla legge, necessari per avviare la procedura, fanno riferimento sia ai veicoli coinvolti nel sinistro che ai danni che ne siano derivati.

La norma prevede che si debba fare riferimento a due veicoli a motore entrambi identificati assicurati per la responsabilità civile e registrati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

La procedura viene applicata per il risarcimento dei danni provocati al veicolo e alle cose trasportate di proprietà del contraente o del conducente, mentre, rispetto ai danni della persona, sono risarcibili tramite risarcimento diretto, solamente i danni subiti dal conducente non responsabile, purché facciano parte di lesioni di lieve entità³.

² Ex art. 149, commi 1 e 2, cod. ass.

³ Ai sensi dell'art. 139 cod. ass. viene considerata lesione di lieve entità il danno biologico temporaneo o quello permanente in misura pari a nove punti percentuali di invalidità. Per danno biologico si intende una lesione